

**CAMBRAÏ-DIGNY**, ministro per le finanze. Accetto di buon grado la raccomandazione che mi fa l'onorevole Marcello, e mi preoccuperò immediatamente della questione da lui accennata. D'altronde quest'istituzione dei magazzini fiduciari è stata testè appunto studiata e messa in pratica in alcune delle città dove si va sopprimendo il porto franco, e abbiamo dati per poterli stabilire nel miglior modo anche a Venezia.

**MARCELLO**. Prendo atto della dichiarazione del signor ministro, lo ringrazio, e sono soddisfatto.

**PRESIDENTE**. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1869, la legge 3 luglio 1864, numero 1827, sul dazio di consumo, colle modificazioni recate dal titolo primo del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, e dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1867, numero 4136, avrà vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il censimento di popolazione su cui deve essere basato il riparto in classi e la qualificazione dei comuni delle anzidette provincie, fino ad un nuovo censimento generale, sarà quello desunto dai registri di popolazione che vengono consultati per le operazioni di leva. »

(È approvato.)

« Art. 3. I comuni di Venezia, Murano e Malamocco costituiranno un solo comune chiuso, ed avranno una sola tariffa.

« Nel caso che non s'accordassero nello stabilirla, o nel ripartire tra loro i proventi del dazio, deciderà la deputazione provinciale.

« Fino a che ivi dura la franchigia doganale, la riscossione dei dazi di consumo sarà fatta esclusivamente per mezzo di agenti governativi. »

**CASATI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Parli pure l'onorevole Casati.

**CASATI**. Vorrei semplicemente che si dicesse: « costituiranno per gli effetti di questa legge un solo comune chiuso, » affinchè non sia preso l'articolo in termini troppo generali, che possano, cioè, costituire un comune chiuso anche per gli effetti d'altre leggi.

**MARCELLO**. (Della Commissione) Facendomi carico del cenno dell'onorevole Casati io crederei che si potrebbe aggiungere: *come attualmente*.

**LANZA**. Si possono aggiungere le parole: « per gli effetti di questa legge. »

**MARCELLO**. La modificazione suggerita dall'onorevole Casati è veramente sovrabbondante; perchè ad una legge che intendiamo di estendere alle provincie venete non si può applicare la dichiarazione fatta dall'articolo 3, che più comuni costituiranno un solo comune chiuso per gli effetti della legge del dazio di consumo.

**LANZA**. *Quod abundat non vitiat.*

**MARCELLO**. Tuttavia la Commissione non si oppone.

**PRESIDENTE**. Dunque l'articolo terzo sarebbe così modificato:

« I comuni di Venezia, Murano e Malamocco costituiranno, per gli effetti della presente legge, un solo comune chiuso ed avranno una sola tariffa.

« Nel caso che non s'accordassero nello stabilirla, o nel ripartire tra loro i proventi del dazio deciderà la deputazione provinciale.

« Fino a che ivi dura la franchigia doganale, la riscossione dei dazi di consumo sarà fatta esclusivamente per mezzo di agenti governativi. »

Se non vi sono altre osservazioni metterò ai voti quest'articolo colla fatta modificazione.

(È approvato.)

« Art. 4. Ai municipi nei quali è in attività il dazio di consumo murato, potrà il Governo concedere che i dazi comunali di consumo e le addizionali si conservino a tutto il 1870 oltre il limite del *maximum* stabilito all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, quando le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Tutte le leggi e decreti, in quanto sono contrari alla presente legge, sono abrogati. »

(È approvato.)

Questa legge sarà votata in un coll'altra all'apertura della prossima tornata.

#### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DELL'OPIFICIO SERICO DI S. LEUCIO.

**PRESIDENTE**. Si passa ora alla discussione del disegno di legge portante cessione dell'opificio serico di San Leucio a quel comune. (V. *Stampato*, n° 195)

Domando al signor ministro di finanze se accetta le modificazioni fatte dalla Commissione.

(Il signor ministro per le finanze fa segno affermativo.)

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a cedere senza veruna corresponsione di prezzo al comune di San Leucio quello stabilimento serico con tutti gli accessori, le macchine, le case, i giardini, le piazze e le strade, e con tutti i diritti, ragioni e servitù attive e passive, che su tali proprietà abbia il demanio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il comune suddetto è sostituito al demanio nei diritti e negli obblighi derivanti sia dallo statuto della già colonia di San Leucio rispetto alle famiglie abitanti nelle case cedute, sia dal contratto stipulato nel 23 di maggio 1865 col signor Giulio Giacomo Dumontet per l'affitto dell'opificio da lui ceduto ai signori Tardiglieri, Pascal ed altri, anche in quanto riflette la